

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
60/2012/S/GAS**

DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA GENOVA RETI GAS S.R.L., RELATIVA AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 15 DICEMBRE 2011, VIS 107/11

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2011, VIS 62/11 (di seguito: deliberazione VIS 62/11);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11 recante "Disciplina transitoria per la valutazione degli impegni proposti dagli esercenti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93" (di seguito: deliberazione ARG/com 136/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, VIS 107/11 (di seguito: deliberazione VIS 107/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione VIS 107/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Genova Reti Gas S.r.l., un procedimento per accertare violazioni in materia di pronto intervento gas ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai

sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, contestando che:

- in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, la società non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare, a fronte di segnalazioni di dispersione di gas, l'operatore di centralino non ha fornito adeguate indicazioni sui comportamenti da adottare da parte del chiamante per tutelare l'incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.
- in data 13 gennaio 2012 (prot. Autorità 1005), Genova Reti Gas S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 93/11 e della deliberazione ARG/com 136/11, una proposta di impegni relativamente alle contestazioni di cui alla deliberazione VIS 107/11;
- nella riunione del 1 marzo 2012, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proposta, presentata da Genova Reti Gas S.r.l., reca impegni che appaiono manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nonché inidonei a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione, eliminando o attenuando le eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione, in quanto:
 - il primo impegno (relativo all'implementazione di un sistema di informazioni vocali automatiche nella risposta fornita all'utenza, prima di accedere al colloquio con l'operatore, in merito alle norme comportamentali in caso di segnalazioni di fuoriuscita di gas) è in contrasto con la regolazione vigente. L'articolo 25, comma 4 della RQDG stabilisce, infatti, che al fine di meglio assistere gli utenti che chiamano al centralino di pronto intervento, è l'operatore e non un messaggio automatico a dover dare istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento. Pertanto, l'inserimento di un messaggio automatico, come previsto dall'impegno descritto, appare addirittura controproducente, rischiando di indurre indicazioni fuorvianti rispetto alla concreta situazione che genera la chiamata di pronto intervento e che invece impone una gestione celere e aderente al caso;
 - il secondo impegno (relativo all'implementazione di iniziative di comunicazione ed informazione mediatica dirette all'utenza, aventi ad oggetto i comportamenti da adottare in caso di dispersione di gas), per quanto astrattamente utile al perseguimento del bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata (dall'incolumità delle persone e delle cose), è tuttavia inidoneo, da solo, a scongiurare, per il futuro, il ripetersi delle infrazioni contestate con riferimento all'adeguatezza delle risorse umane, materiali e tecnologiche del servizio di pronto intervento e quindi alla sicurezza del servizio di distribuzione gas. La società, infatti, in contrasto con l'art. 2, comma 3, lett. c), della deliberazione ARG/com 136/11, non ha presentato alcun impegno diretto a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla

violazione né ad eliminare o attenuare le criticità - involgenti delicati profili attinenti alla sicurezza del servizio di distribuzione gas - relative al centralino di pronto intervento ed in particolare alla qualità del servizio reso dagli operatori del centralino in caso di chiamate per fuga di gas

DELIBERA

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della deliberazione ARG/com 136/11, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Genova Reti Gas S.r.l. in data 13 gennaio 2012 (prot. Autorità 1005), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 15 dicembre 2011, VIS 107/11.
2. il presente provvedimento è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Genova Reti Gas S.r.l., Via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova (GE) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni